



Comune di Padova
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: LLPP MTE 2024-001 - APPALTO DI LAVORI - ACCORDO QUADRO TRIENNALE AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AD OPERE DI NATURA EDILE, FABBRO E FALEGNAME ED IMPIANTISTA.

PROGETTO

07 - CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
LOTTO 1
OPERE EDILI

IL PROGETTISTA
arch. Enrico Frison

IL RUP
ing. Federica Bonato

DATA: MARZO 2024

INDICE

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	1
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1.2 - DEFINIZIONI	1
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE	3
ART. 1.5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	4
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	6
ART. 2.1 - SICUREZZA	6
ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA	6
CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	7
ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	7
ART. 3.2 - CONTRATTO APPLICATIVO –	7
ART. 3.3 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	8
CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	9
ART. 4.1 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	9
ART. 4.2 - CONSEGNA DEI LAVORI	9
ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	9
ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE	11
ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	12
ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA	13
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE	15
ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO	15
ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO	15
ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI	17
ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	17
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	18
ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA	18
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI.....	18
ART. 7.1 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE	18
ART. 7.2 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE	19
ART. 7.3 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI	19
ART. 7.4 - NORME DI MISURAZIONE	20
ART. 7.5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	20
ART. 7.6 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	22
ART. 7.7 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE	22
ART. 7.8 - POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE	23
CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	24
ART. 8.1 - VARIAZIONI DELL' IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO	24
ART. 8.2 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA/ INCREMENTO/RIDUZIONE IN CORSO D'OPERA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO APPLICATIVO	24

ART. 8.3 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	25
CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	26
ART. 9.1 - SUBAPPALTO	26
ART. 9.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	28
ART. 9.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI	28
ART. 9.4 - SUBAFFIDAMENTI	28
CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	29
ART. 10.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	29
ART. 10.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.	29
ART. 10.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	30
CAPITOLO 11 - NORME FINALI	31
ART. 11.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	31
ART. 11.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	32
ART. 11.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	33
ART. 11.4 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	36
ART. 11.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE	40
ART. 11.6 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI	41
ART. 11.7 - CARTELLO DI CANTIERE	41
ART. 11.8 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	41
ART. 11.9 - CONTROVERSIE	41
ART. 11.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	42
ART. 11.11 - RECESSO	44
ART. 11.12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	44

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ <i>Amministrazione</i> | Comune di Padova – Stazione Appaltante; |
| ▪ <i>Appaltatore</i> | L'Impresa Esecutrice dei lavori; |
| ▪ <i>Capitolato Generale</i> | il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore; |
| ▪ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ▪ <i>Accordo Quadro</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per la disciplina dei successivi Contratti Applicativi; |
| ▪ <i>Contratto Applicativo</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per dare esecuzione all'Accordo Quadro |
| ▪ <i>Progetto</i> | il Progetto approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara; |

¹

- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale più gli eventuali prezzi aggiunti;
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto applicativo;
- *Prezzario Regionale* il prezzario della Regione Veneto 2023
- *O.M.P* l'Offerta al Minor Prezzo che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara.
- *Codice dei contratti.* il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- *D.M. n. 49/2018* il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- *PSC* Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- *POS* Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'impegno dell'Appaltatore ad eseguire tutte le opere occorrenti per la realizzazione di **interventi di manutenzione ordinaria edilizia, comprese le pitture, le somministrazioni di materiali e le prestazioni di mano d'opera per la manutenzione** nei fabbricati del Comune di Padova. Gli edifici oggetto dei lavori di manutenzione sono suddivisi in tre distinte tipologie, ovvero: EDIFICI SCOLASTICI, EDIFICI CIVICI ED ISTITUZIONALI (compreso cimiteri) ed , IMPIANTI SPORTIVI, che corrispondono anche alla suddivisione delle specifiche unità operative interne all'ente.
Le opere da eseguire dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto contrattualmente; nell'ambito dell'importo dei contratti applicativi è consentita la variazione del 20% in aumento e in diminuzione delle categorie d'opere individuate nel presente capitolato.
L'esecuzione dei lavori sarà oggetto di contratti applicativi che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d'importo previsto e per il periodo di validità dell'accordo.
La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a concludere contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, attraverso i contratti applicativi, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dai successivi contratti applicativi.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore
4. Relativamente ai lavori oggetto del presente appalto, l'Ente si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre i lavori appaltati presso i propri edifici o altre sedi. Il numero di immobili e loro parti previsti negli elenchi dei fabbricati è da ritenersi come indicativo poiché la consistenza degli immobili e loro parti non è un valore statico ed è

subordinato a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura. Pertanto, con riferimento al numero di immobili e loro parti si precisa che trattasi di una stima effettuata al meglio delle conoscenze attuali del Comune di Padova. Tale stima è determinata ai soli fini della valutazione ed aggiudicazione delle offerte e non è vincolante e garantita ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, l'Appaltatore si impegna a prestare i servizi sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito. Gli importi di lavori da eseguire da parte del concorrente aggiudicatario di ciascun Lotto (nel seguito anche solo "Appaltatore") saranno quelli indicati nei singoli contratti applicativi.

5. L'Ente pertanto evidenzia che considerata la continua evoluzione in atto, nel periodo contrattuale può verificarsi l'eventualità che gli immobili e loro parti da mantenere aumentino o diminuiscano, e pertanto si riserva la facoltà di:
 - a) Stralciare dal contratto gli immobili e loro parti dismessi;
 - b) Affidare all'Appaltatore stesso la manutenzione di altri immobili e loro parti nel caso in cui ne siano costruiti di nuovi o ne siano presi in carico di nuovi;
6. Risultano comprese nel presente affidamento anche le attività da eseguire in "urgenza" che viene definita come la compromissione anche parziale delle attività che si stanno svolgendo all'interno dell'immobile interessato al guasto con possibile rischio di danni. In questo caso può essere richiesto l'intervento di riparazione entro 24 ore dal guasto o dalla sua segnalazione. A tal fine, l'appaltatore dovrà indicare un numero di reperibilità attivo H24 festivi compresi.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

- a) Le opere oggetto dell'Accordo Quadro possono essere così descritte:

OPERE EDILI ED AFFINI:

- ripristino di parti danneggiate/ammalorate
- demolizioni di tavolati e/o murature in breccia;
- rimozione di pavimenti, rivestimenti e sottofondi o scrostamento intonaci;
- costruzione tavolati;
- formazione aperture, pavimenti e rivestimenti;
- formazione intonaci rustici e civili;
- assistenze murarie ad impiantisti elettrici, idraulici, gas per formazione tracce e successiva richiusura;
- realizzazione di piccoli ampliamenti, nuove strutture, riadattamento, modifiche o rinforzo di strutture esistenti;
- riparazioni e/o modifiche su impianti fognari e di scarico esistenti;

OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI:

Opere da cementista e stuccatore:

- rasature in gesso, pareti in cartongesso, controsoffittature, etc.;

Opere di impermeabilizzazione:

- stesura di membrane impermeabili nelle varie tipologie in commercio su superfici piane e inclinate;

Opere in pietra naturale e sistemazioni esterne:

- pavimentazioni e rivestimenti (pavimenti e rivestimenti interni ed esterni con materiali lapidei, gres, monocottura etc.);

- opere di sistemazione esterna quali fognature, rifacimento pavimentazione in asfalto, cordonature, tratti di fognatura con relativi pozzetti e innesti, sostituzione di chiusini di qualsiasi natura etc.;

Opere da verniciatore:

- tinteggiature;
- rasature;
- cancellazione scritte ingiuriose, imbrattanti o indecorose su pareti esterne o spazi pubblici;

Opere da lattoniere:

- rifacimento e/o riparazione di canali di gronda, scossaline, pluviali in rame, acciaio inox, lamiera zincata, lucernai, giunti di tenuta, coprigiunti, copertura in lastre nervate, grecate, pezzi speciali per abbaini, sportelli, etc.;
- pulizia di lattonerie, gronde, pluviali, pozzetti di raccolta e sgombero locali;

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il corrispettivo presunto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro **-lotto 1 -** è quantificato come segue:

A)	Importo massimo lavori (esclusi costi di sicurezza) – CATEGORIA -OG1-	Euro	969.000,00
B)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV)	Euro	29.070,00
A+B)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	998.070,00

2. I contratti applicativi sono stipulati "a misura", l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti per le varianti di cui al relativo articolo.
4. Il corrispettivo di cui al punto 1 rappresenta l'importo massimo dei lavori che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
5. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.
6. L'aggiudicazione dei lavori è effettuata con il criterio dell'offerta al minor prezzo.

ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei successivi Contratti Applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla funzionalità degli interventi ordinati.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - SICUREZZA

Considerati:

- l'oggetto e la tipologia dell'Accordo Quadro, descritti all'art. 1.3;
- l'impossibilità di definire preventivamente, nel numero e nella localizzazione, gli interventi da eseguire in quanto legati alle necessità che verranno evidenziate dall'Amministrazione nell'arco di tempo previsto contrattualmente;
- l'entità dimensionale di ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singolo intervento;

è stato redatto un DUVRI contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza.

Ad ogni contratto applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato il DUVRI

L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, saranno quantificati dalla Stazione Appaltante, indicati nei contratti applicativi e supportati da un computo metrico estimativo, e riferito, nell'ordine:

- al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, o in mancanza
- per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
- mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori.

In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Si rimanda all'art. 4 "Documenti che fanno parte del Contratto" dello schema di Contratto

ART. 3.2 - CONTRATTO APPLICATIVO –

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Il Contratto Applicativo avrà la forma della lettera d'ordine con la quale verrà commissionato il lavoro da eseguire e dovrà contenere i seguenti elementi:

- CIG;
- individuazione delle località;
- importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta (supportato da computo metrico);
- i piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza se nominato;
- i POS previsti dalla legge elaborati dall'impresa appaltatrice in esecuzione di Contratti Applicativi;
 - la stima dei costi della sicurezza;
 - rinvio al presente Capitolato e allo Schema di Contratto per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto Applicativo;
 - ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.
- **termine ultimazione lavori e programma esecutivo lavori**

Il Contratto Applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'Appaltatore.

ART. 3.3 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

1. Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 4.1 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero dalla data del verbale di consegna in caso di consegna anticipata dei lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun **Contratto Applicativo** e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore dei Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli interventi.
3. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori **del contratto applicativo**, (salvo i casi di urgenza o quelli di comprovata difficoltà di reperimento di materiali e mezzi d'opera);
4. I lavori in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'Attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza non potranno essere ordinati ulteriori interventi.

ART. 4.2 - CONSEGNA DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. La consegna dei lavori previsti dai singoli Contratti Applicativi, deve avvenire ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 dell'all. II.14 del Codice dei Contratti e all'art. 5 del D.M. n. 49/2018. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si rimanda all'art. 3 "Durata dell'Accordo quadro e penali" dello schema di contratto.

ART. 4.4 - PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti dal contratto applicativo, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile Unico del Progetto esprima risposta entro i successivi 30 giorni.

ART. 4.5 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Il Programma stesso sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione dei Lavori
3. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
4. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

5. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 4.5 da lui stesso predisposto ed accettato dalla Direzione Lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori nei contratti applicativi, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1/1000 (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.
3. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
4. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto.
5. Ogni penale irrogata dal Responsabile Unico del Progetto sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
6. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
7. Nei casi indicati nei commi 2 e 5, qualora i ritardi relativi ai contratti applicativi in corso o conclusi con ritardo, siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo dell'Accordo Quadro, o indipendentemente dal valore complessivo percentuale della penale applicata, in caso di ritardi comportanti l'applicazione di penali in tre contratti applicativi anche non consecutivi, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 11.10, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
8. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

9. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
10. Per il ritardo nell'attivazione degli interventi urgenti indicati all'art.1.3 non verrà corrisposto l'importo forfettario indicato all'art.6.1 ed applicata una penale giornaliera pari all' 1 ‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze;
11. Il mancato sgombero dell'area di cantiere comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto applicativo subordinato all'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Si rimanda a quanto previsto all'art. 11 “ Pagamenti in acconto o a saldo” dello Schema di Contratto

ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO

Si rimanda a quanto previsto all'art. 11 “ Pagamenti in acconto o a saldo” dello Schema di Contratto

ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto previsto all'art. 13 dello Schema di Contratto.

ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art.120 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14., del Codice dei contratti.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 6.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. Considerata la tipologia del contratto, tenuto conto della particolare natura dell'Accordo Quadro, così come disciplinato dall'art. 59 del Codice dei contratti, il Direttore dei Lavori potrebbe avere la necessità di fare eseguire delle lavorazioni non incluse nell'Elenco Prezzi Unitari di Progetto, ma necessarie alla risoluzione delle molteplici casistiche reali e non predeterminabili secondo le necessità della stazione appaltante.
Per la definizione del prezzo di tali lavorazioni verranno utilizzati, in via prioritaria, i prezzi presenti nel Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente capitolato.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati dal Progettista nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto al netto del ribasso, che costituiscono i prezzi contrattuali.
3. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto il relativo importo dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5.
4. Per la contabilizzazione degli interventi realizzati in regime di "urgenza", così come definiti all'art. 1.3 comma del presente capitolato, verrà riconosciuto un importo forfettario di € 150,00 a chiamata. Tali lavori verranno determinati in contraddittorio con l'impresa e ordinati da DL/RUP mediante pec.
5. Per ogni contratto applicativo, in occasione del SAL corrispondente al finale verrà

sommato l'importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 7.1 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 7.2 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina dell'all. II.14 del Codice dei contratti, del D.M. n. 49/2018 e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

ART. 7.3 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che “fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'art.4 dell'all. II.14 del Codice dei contratti e dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo 12.10 comma 1.2 del presente capitolato
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
9. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere
10. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. 7.4 - NORME DI MISURAZIONE

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante

del Prezzario Regionale.

ART. 7.5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Si rimanda all'art. 16 “ Garanzia definitiva” dello schema di contratto.

ART. 7.6 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Si rimanda all'art. 17 “ Obblighi assicurativi” dello schema di contratto.

ART. 7.7 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Si rimanda all'art. 17 “ Obblighi assicurativi” dello schema di contratto.

ART. 7.8 - POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

1. Si rimanda all'art. 17 “ Obblighi assicurativi” dello schema di contratto.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 8.1 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO

- a) L'importo contrattuale indicato all'art. 1.5 è da intendersi come importo contrattuale massimo per il periodo di tempo indicato per la durata dell'Accordo Quadro.
- b) Considerata la natura dell'Accordo Quadro non sono ammesse variazioni in aumento di importo e di durata.
- c) Il presente Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione Comunale a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

ART. 8.2 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA/ INCREMENTO/RIDUZIONE IN CORSO D'OPERA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. Si rimanda all'art. 13 “ Revisione prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione” dello schema di contratto

ART. 8.3 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta e devono essere contenute nei limiti dell'importo dell'Accordo Quadro.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi

- necessari, qualora si debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
- I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile Unico del Progetto.
 - Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 9.1 - SUBAPPALTO

- Si rimanda all'art. 10 "Subappalto" dello schema di contratto.

ART. 9.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

- Si rimanda all'art. 10 "Subappalto" dello schema di contratto.

ART. 9.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

Si rimanda all'art. 10 "Subappalto" dello schema di contratto.

ART. 9.4 - SUBAFFIDAMENTI

- Si rimanda all'art. 10 "Subappalto" dello schema di contratto.

CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 10.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- L'esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, per ogni contratto applicativo e al termine dell'Accordo Quadro, l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto applicativo e al termine dell'accordo quadro, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.
- Trova diretta applicazione quanto sancito dall'art.12 comma 1 del D.M. n. 49/2018: nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
- Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.
- L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione anche i relativi as-built ove necessari, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle

operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.6 comma 17.

ART. 10.2 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Si rimanda all'art. 15 “ Collaudo/ Certificato di Regolare esecuzione” dello Schema di contratto

ART. 10.3 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023.

CAPITOLO 11 - NORME FINALI

ART. 11.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Si rimanda all'art. 7 “ Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro” dello Schema di contratto.

ART. 11.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione munito di fotografia indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
- attestazione di presenza
- attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile territorialmente competente, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
3. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al

subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.

4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di € 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.
Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.
7. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

ART. 11.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere dell'esecutore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre alle prescrizioni previste dal progetto.
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile Unico del Progetto o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino

- all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La D. L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
 3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
 4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 4.
 - b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
 5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
 6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.
 7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,

- nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
 - c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, APS e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
- a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
 - b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
- Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.
12. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:
- a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei

quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc.

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.

14. Proprietà dei materiali di demolizione e altri ceduta all'Appaltatore

In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono **inclusi** nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

L'Appaltatore resta comunque responsabile civilmente durante il trasporto del materiale di demolizione.

15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
16. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
17. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
18. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
19. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

ART. 11.4 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ATS, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i.
In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.6 comma 14.
- e. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI

- a. la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:
 - planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
 - schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
 - tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
 - indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);

- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.
La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 12.3 comma 12.
 - b. la consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built") e del piano di manutenzione;
 - c. la consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte della scheda tecnica che sarà fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati);
 - d. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
 - per l'installazione dell'impianto;
 - per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.
 - e. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
 - f. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.
 - g. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice degli contratti.
 - h. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
 - i. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
 - j. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
 - k. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
 - l. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
- 3. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI** la compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti

dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:

- schemi, prospetti e dimensioni d'ingombro dell'impianto forniti dalla ditta costruttrice;
- indicazione grafica delle opere murarie necessarie all'installazione dell'impianto: vano ascensore, porte di piano, locale macchine, aerazione locali, carichi e sovraccarichi di progetto, quote dei piani, quote dell'extra corsa inferiore e superiore, prescrizioni particolari, ecc.;
- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 12.3 comma 12.

- a. consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, e comunque insieme ai libretti di impianto, di tre serie di disegni definitivi (elettrici e meccanici) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato ("as-built") e del piano di manutenzione;
- b. collaudo dell'ascensore, licenza di impianto e di esercizio per il primo anno, compresi i relativi oneri;
- c. le spese per eventuali prove di laboratorio per verifiche dei materiali e delle apparecchiature per controllare la rispondenza alle caratteristiche di offerta oppure perché oggetto di contestazione. Comunque l'accettazione di qualsiasi materiale o apparecchio non esonererà la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta per contratto;
- d. l'installazione delle apparecchiature degli strumenti di misura occorrenti per le prove di funzionamento e collaudo;
- e. la pulizia e sgombero del cantiere ed allontanamento del materiale residuo nel più breve tempo;
- f. manovalanza meccanica in aiuto al montatore;
- g. manutenzione gratuita fino alla consegna;
- h. allacciamento provvisorio energia elettrica di cantiere;
- i. allacciamento elettrico luce e f.m. per l'impianto a partire dai misuratori comprese le relative protezioni a monte ed a valle della linea (sono comprese le canaline o i tubi per la protezione dei cavi);
- j. Allacciamento di linea telefonica dedicata che verrà collegata con la società incaricata della manutenzione;
- k. i materiali e le attrezzature saranno dati in opera funzionanti e pertanto sarà a carico della ditta fornitrice tutto quanto necessario a tale fine salve le esclusioni esplicitamente stabilite;
- l. Secondo quanto riportato al precedente comma 1-e) non potrà essere redatto il verbale di fine lavori qualora l'elevatore non sia collaudato e funzionante.
- m. la mancata elencazione di una qualsiasi parte dell'impianto non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di provvedere alla sua installazione in opera, ove ciò risulti necessario o soltanto opportuno per ottenere la richiesta esecuzione a perfetta regola d'arte;
- n. osservanza delle normative tecniche di settore (CEI, UNI, ecc.) nonché della legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti, di contenimento dei consumi energetici ed in generale inerente l'oggetto dell'appalto;
- o. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti.
- p. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi installazione di putrelle

di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).

- q. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
- r. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
- s. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
- t. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
- u. i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia eseguito il collaudo dell'impianto e consegnato i libretti di impianto e le certificazioni necessarie.

4. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.

- a. Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati;
- b. Qualora la delimitazione dell'area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulto la visibilità delle attività commerciali presenti nell'area di interferenza del cantiere stesso l'appaltatore deve inserire apposita cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza dell'attività commerciale occultata. Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali (ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 12.8.4.
- c. L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture, dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

ART. 11.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE

- 1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e

comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

2. I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

ART. 11.6 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 11.7 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
 - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
 - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
 - Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'ATS competente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario, fra i quali anche quelli di cui all'art. 12.5.5 (ove previsti). Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
4. L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione Comunale, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione Comunale venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria individuata con procedura comparativa nel rispetto dei principi di concorrenza e par condicio tra gli operatori del settore. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

ART. 11.8 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.6 del presente Capitolato.

ART. 11.9 - CONTROVERSIE

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 21 "Controversie" dello Schema di contratto

ART. 11.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

ART. 11.11 - RECESSO

Si rimanda all'art. 5 “ Casi di non accoglimento istanza di recesso dell'appaltatore” dello Schema di Contratto.

ART. 11.12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Si rimanda all'art. 22 “ Spese contrattuali” dello Schema di Contratto.